



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 gennaio 2014 (16.01)
(OR. en)**

5341/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0447 (NLE)**

SOC 20

PROPOSTA

Origine:	Commissione europea
Data:	13 dicembre 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 891 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio recante nomina dei membri del Comitato del Fondo sociale europeo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

All: COM(2013) 891 final



Bruxelles, 13.12.2013
COM(2013) 891 final

2013/0447 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante nomina dei membri del comitato del Fondo sociale europeo

RELAZIONE

La presente proposta riguarda il rinnovo dei membri del comitato del Fondo sociale europeo ("il comitato").

Il comitato è stato istituito a norma dell'articolo 163 del TFUE per assistere la Commissione nella gestione del Fondo sociale europeo (FSE).

L'articolo 104 del regolamento (CE) n. 1083/2006, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999¹ disciplina l'organizzazione e i compiti di detto comitato.

In base a quanto stabilito il comitato è composto da un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori e un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro di ciascuno Stato membro. Per ogni Stato membro viene nominato un supplente per ciascuna categoria di rappresentanti. I rappresentanti e i supplenti sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, per un periodo di tre anni.

Con decisione 2010/C 53/02, del 22 febbraio 2010, il Consiglio ha deciso di nominare i membri titolari e i membri supplenti del comitato per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

Alla luce delle nomine presentate dagli Stati membri conformemente all'articolo 104, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, la Commissione sottopone al Consiglio la presente proposta di decisione del Consiglio recante nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato del Fondo sociale europeo per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

¹ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante nomina dei membri del comitato del Fondo sociale europeo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 163,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999², in particolare l'articolo 104, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 2010/C 53/02 del Consiglio, del 22 febbraio 2010, relativa alla nomina dei membri del comitato del Fondo sociale europeo³ ("il comitato"), il mandato dei membri titolari e dei membri supplenti di questo comitato è scaduto il 31 dicembre 2012.
- (2) In conformità dell'articolo 104, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, tutti gli Stati membri sono tenuti a presentare nomine per ciascuna categoria di rappresentanti di cui all'articolo 104, paragrafo 1, di tale regolamento e dei loro supplenti.
- (3) I rappresentanti e i supplenti designati dagli Stati membri devono essere nominati per un periodo di un anno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente le persone elencate nell'allegato sono nominate membri titolari e membri supplenti del comitato del Fondo sociale europeo per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

² GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

³ GU C 52 del 7.3.2007, pag. 5.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente